

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Calcolo dei termini a mesi e sospensione feriale**

*Per il calcolo dei termini a mesi (secondo l'art. 155 c.p.c. ) si osserva il calendario comune, regola che è interpretata dalla giurisprudenza di codesta Corte Suprema nel senso che: "In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c. , comma 1, che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155 c.p.c. , comma 2, devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c. , comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, giusta il disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 3, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.12.2015, n. 24571**

...omissis...

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

"Industrie Abate srl" propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 351/04/2011, depositata il 6.11.2012, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello della stessa società ricorrente, sul presupposto che quest'ultimo - ai sensi dell'art. 327 c.p.c. - fosse stato tardivamente proposto in data 28.12.2011, rispetto al termine di deposito della sentenza appellata che risultava essere stato il giorno 12.5.2011.

L'Agenzia si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione all'udienza di discussione.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Invero, il ricorso di appello (di che si dà atto anche nella sentenza impugnata) risulta essere stato consegnato per la notifica il 28.12.2011 sicchè - aggiunto ai sei mesi di legge il periodo feriale di giorni 46 - non appare essere trascorso il termine lungo entro il quale il ricorso medesimo aveva tempo per essere notificato, a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 e 53 nonché art. 327 c.p.c..

Ed invero, per il calcolo dei termini a mesi (secondo l'art. 155 c.p.c. ) si osserva il calendario comune, regola che è interpretata dalla giurisprudenza di codesta Corte Suprema nel senso che: "In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c. , comma 1, che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155 c.p.c. , comma 2, devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c. , comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, giusta il disposto dell'art. 155 c.p.c. , comma 3, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6748 del 31/03/2005).

E perciò, scadendo il periodo semestrale nel corrispondente giorno del 13 novembre 2011 ed aggiungendo a detto termine ulteriori 46 giorni di sospensione feriale, risulta che il termine ultimo per la proposizione dell'appello corrispondeva al 28 dicembre 2011, sicchè non resta che concludere che l'appello è stato tempestivamente proposto.

Ne deriva che la pronuncia di appello deve essere cassata e il processo restituito al giudice del merito affinché esamini l'appello nel suo merito.

Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 luglio 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente rinvio al giudice del merito;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2015